



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 02/02/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 364

Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA). Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio Regionale per l'approvazione.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata rispettivamente dal Dirigente del Servizio Ciclo del Rifiuti e Bonifica e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferendo quanto segue:

Visto che

- L'art. 10 della Legge n. 257/1992 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alio protezione del lavoratori contra i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" prevede la redazione e l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- L'art. 5 del D.P.R. 8/08/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" prevede l'armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di Amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- L'art. 196 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che sono di competenza della Regione, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199;

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Regionale, n. 2221 del 19 ottobre 2010 (pubblicata sul BURP n. 162 del 26/10/10) veniva istituita la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia, successivamente integrata con deliberazione di Giunta Regionale, n. 3014 del 28.12.2010, che ha individuato la Segreteria Tecnica di Piano;
- il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (d'ora in poi PRA) rientrando nella categoria di piani individuata dall'art. 3, comma 3, lettera a) e b) della L.R. 44/12 e ss.mm.ii. è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;
- il PRA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è soggetto anche a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata, coincidente con l'intero territorio della Regione Puglia e che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., tale procedura è

ricompresa nella Valutazione Ambientale Strategica;

- con delibera di Giunta Regionale, n. 1226 del 31 maggio 2011 (pubblicata sul BURP n. 98 del 22/06/11):

- si dava avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del redigendo PRA, comprensiva di Valutazione di Incidenza,

- si individuavano l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente e i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA),

- si integrava la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2221 del 19 ottobre 2010,

- si prendeva atto del documento di Scoping e del relativo questionario per la consultazione,

- si disponeva la pubblicazione dell'avvio dei suddetti documenti, il coinvolgimento dei settori del pubblico interessato, opportunamente individuato, e la comunicazione della stessa delibera ai SCMA,

- si indiceva, la Prima Conferenza Programmatica del Piano per la condivisione del documento di Scoping con le autorità interessate, i SCMA e il pubblico interessato, allo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale e dello stesso Piano, svolta il 13 luglio 2011;

- con delibera di Giunta Regionale n. 2389 del 27 ottobre 2011 (pubblicata sul BURP n. 178 del 16/11/2011) venivano approvati gli schemi di convenzione tra Regione Puglia e il CNR-Irpa, per fornire il supporto tecnico scientifico alla redazione del PRA e tra Regione Puglia e ARPA Puglia per la redazione del Rapporto Ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza, e della Sintesi Non Tecnica ;

- con delibera n. 3064 del 27/12/2012 (pubblicata sul BURP n. 12 del 23/01/2013), la Giunta Regionale:

- ha adottato il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica,

- ha avviato la fase di consultazione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012, mettendo il Rapporto Ambientale Preliminare e la relativa Sintesi Non Tecnica a disposizione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territoriali interessati;

- con opportune comunicazioni e pubblicizzazioni, al fine di assicurare un'ampia partecipazione oltre che ai SCMA anche a tutto il pubblico interessato, veniva indetta il 9 luglio 2013 una Seconda Conferenza Programmatica di Piano, volta al diretto confronto e condivisione delle scelte di Piano;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 129 del 23/7/2013 (pubblicata sul BURP n. 107 del 1/8/2013):

- si prendeva atto dell'aggiornamento del PRA, del Rapporto Ambientale, contenente lo Studio di Incidenza Ambientale nel frattempo redatto, e della Sintesi Non Tecnica, adeguati a seguito della fase di consultazione,

- si rendeva noto la riapertura del periodo di consultazione per ulteriori 60 giorni, indicando le sedi ove consultare la documentazione;

Considerato che

- con nota prot. n. A00_090/9209 del 5/11/2013, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, in qualità di Autorità Procedente e Proponente, decorso il termine utile fissato per le Consultazioni, di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012, comunicava al Servizio Ecologia, in qualità di Autorità Competente, gli esiti della fase di consultazione, ed in particolare riferiva che nessuna osservazione era pervenuta;

- con nota n. A00_090/9764 del 12/11/2014 il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, trasmetteva, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 44/2012, il Documento di Piano, il Rapporto ambientale definitivo, comprensivo di Studio di Incidenza Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, all'Autorità Competente al fine di consentire la formulazione del Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 4/2008, e del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 404 del 10/12/2014 (pubblicata sul BURP n. 6 del 15/01/2015), avente ad oggetto "L.R. 44/2012 e ss.mm.ii - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia 2014-2023 - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - PARERE MOTIVATO formulato dall'Autorità Competente ha espresso ai sensi del comma 2 dell'art. 12 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. il Parere Motivato, concludendo la fase di valutazione di VAS;

Preso atto che

- il suddetto Parere Motivato, trasmesso, con nota prot. n. 1355 del 03/02/2015 dall'Autorità Competente in materia di VAS a tutti i soggetti coinvolti nell'iter pianificatorio, prescriveva di procedere all'aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Piano, alla luce delle osservazioni e prescrizioni in esso contenute, come previsto dal comma 3 dell'art. 12 L.R. 44/2012;

Considerato che

- ai sensi del comma 4 dell'art. 12 L.R. 44/2012, al fine di adempiere alle osservazioni e prescrizioni del suddetto Parere Motivato, l'Autorità Procedente e Proponente di concerto con la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia ha proceduto, a cura della Segreteria Tecnica di Piano, alla revisione del documento di Piano;

- l'ARPA Puglia, nel prendere atto delle prescrizioni contenute nel Parere Motivato formulato dall'Autorità Competente, ha proceduto ad apportare le modifiche al Rapporto Ambientale,

- ai sensi del comma 1 dell'art. 13 L.R. 44/2012, l'Autorità Procedente e Proponente, di concerto con la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia ha redatto, a cura della Segreteria Tecnica di Piano, la Dichiarazione di Sintesi, nella quale si mostra in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano, come si è tenuto conto delle analisi e valutazioni effettuate e riportate nel Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, e si motivano le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, in considerazione delle alternative possibili preventivamente individuate e successivamente valutate;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 13 e dell'art. 15 della L.R. 44/2012 l'Autorità Procedente e Proponente, di concerto con la Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia ha redatto, a cura della Segreteria Tecnica di Piano, le Misure previste in merito al Monitoraggio, elaborate per assicurare, citando il comma 1 dell'art. 15, "il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive";

Ritenuto di

- dover adottare il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia della Regione Puglia, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi Non Tecnica, così come modificati all'esito delle consultazioni pubbliche e del Parere Motivato, adottato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 404 del 10/12/2014 (pubblicata sul BURP n. 6 del 15/01/2015);

- dover allegare al PRA, quali parti integranti, la Dichiarazione di Sintesi e le Misure previste in merito al Monitoraggio secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 44/2012;

- dover procedere all'invio del PRA, e di tutta la documentazione di pianificazione, al Consiglio Regionale, organo competente per l'approvazione secondo lo Statuto della Regione Puglia;

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'articolo 4 comma 4, lettere a) e k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44 comma 4 della L.R. 7/2004.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;

viste le sottoscrizioni apposte in cake al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e dell'Assessore alle Politiche della Salute, che qui si intende integralmente riportata;

2. di prendere atto e adottare il documento definitivo del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia, come modificato 311'esito delle consultazioni pubbliche e del Parere Motivato;

3. di prendere atto e fare propri, quali parti integranti del Piano:

a. il Rapporto Ambientale Definitivo, comprensivo di Studio di Incidenza Ambientale, e la Sintesi Non Tecnica, come modificati all'esito delle consultazioni pubbliche e del Parere Motivato,

b. la Dichiarazione di Sintesi,

c. le Misure previste in merito al Monitoraggio;

4. di trasmettere l'intera documentazione, di cui ai punti precedenti, compreso il Parere Motivato, al Consiglio Regionale per la successiva approvazione;

5. di stabilire che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica dove è possibile prendere visione del PRA e di tutta la documentazione pianificatoria;

6. di demandare all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, gli ulteriori adempimenti di competenza, di cui all'art. 15, commi 2 e 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;

7. di prendere atto che il PRA rappresenta uno strumento dinamico che comporta un costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e dei riferimenti normativi e, in quanto tale, potrà necessitare di successiva revisione a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, con successivi atti deliberativi di Giunta Regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola

Rettifiche
